



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale*

Viale Trastevere 76/A 00153 ROMA

Telefono + 39 06.5849.2953/06.5849.2778, fax + 39 06.5849.3683

e-mail: [DGEFID@postacert.istruzione.it](mailto:DGEFID@postacert.istruzione.it)

sito internet: <http://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-all>

---

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di un servizio di supporto e accompagnamento alla realizzazione di 24 iniziative didattiche e formative a livello territoriale per la diffusione delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale a valere sulle risorse stanziare, per l'anno 2018, sul capitolo 2007, dall'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

(**CIG**): 7458489BD2

(**CUP**): B81E18000320001

## Sommario

PREMESSA .....	3
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO .....	3
ART. 2 – GRUPPO DI LAVORO .....	4
ART. 3 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO .....	5
ART. 4 – PIANO DI LAVORO .....	5
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO .....	6
ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA .....	6
ART. 7 – AGGIUDICAZIONE .....	6
ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO .....	6
ART. 9 – GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	7
ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI .....	7
ART. 11 – TEMPISTICA .....	7
ART. 12 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D’OPERA .....	7
ART. 13 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO .....	8
ART. 14 – ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO .....	8
ART. 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....	9
ART. 16 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E COORDINATORE – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI .....	9
ART. 17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	10
ART. 18 – MODALITÀ DI PAGAMENTO .....	10
ART. 19 – VERIFICHE INTERMEDIE – PENALE PER RITARDI .....	11
ART. 20 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA .....	11
ART. 21 – SOSPENSIONE .....	12
ART. 22 – RECESSO .....	12
ART. 23 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO .....	12
ART. 24 – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE – VARIANTI .....	13
ART. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE .....	13
ART. 26 – EFFICACIA .....	14
ART. 27 – RINVIO .....	14

## PREMESSA

Il presente Capitolato speciale d'appalto disciplina l'esecuzione del contratto relativo a un servizio di supporto e accompagnamento alla realizzazione di 24 iniziative didattiche e formative a livello territoriale per la diffusione delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno 2018, sul capitolo 2007 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 marzo 2018, n. 190.

## ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento di un servizio di supporto didattico e formativo alle 24 iniziative a livello territoriale per la diffusione delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, al fine di favorire il processo di digitalizzazione delle scuole e di diffondere sul territorio le politiche legate all'innovazione didattica e digitale, attraverso 24 iniziative didattiche e formative che si svolgeranno a livello locale. Detto servizio consiste nella preparazione, organizzazione, conduzione e promozione di attività didattiche innovative sul modello dell'*hackathon*, cioè competizioni tra studentesse e studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado dislocate in 24 diverse aree, per stimolare e guidare i giovani allo studio e alla soluzione delle diverse problematiche che emergono all'interno dei singoli territori e relative alle seguenti grandi aree di intervento:

1. assistenza sociale e sanitaria;
2. educazione, istruzione e formazione;
3. tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
4. valorizzazione del patrimonio culturale;
5. occupazione;
6. mobilità sostenibile;
7. sicurezza pubblica;
8. organizzazione degli spazi pubblici e dell'infrastruttura urbana.

### Attività richieste:

1. mappatura e organizzazione delle informazioni circa i punti di forza e debolezza di ciascuno dei 24 territori, il cui elenco sarà fornito dalla Direzione generale competente, in modo coerente con le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche referenti dei progetti didattici per ogni area territoriale, scenari di sviluppo del territorio, possibili destinatari delle diverse azioni (c.d. *stakeholders*), eventuali scenari che interesseranno quel territorio nel prossimo futuro (redazione di 24 schede sintetiche);
2. definizione delle singole competizioni e dei contenuti dei diversi *hackathon* civici (redazione di schede sintetiche);

3. redazione di un documento di presentazione pubblica per ciascuna competizione, comprensivo di grafica e prodotti multimediali volti alla rappresentazione audiovisiva del documento stesso;
4. redazione di un *report* delle principali proposte avanzate dalle studentesse e dagli studenti partecipanti circa i contenuti e le idee relative a ciascuna competizione;
5. redazione di schede dettagliate dei progetti vincitori, comprensive delle fasi dell'*hackathon*, dell'indicazione delle giurie e delle valutazioni effettuate;
6. raccordo con le istituzioni scolastiche organizzatrici delle attività competitive e con i docenti organizzatori/dirigenti scolastici, anche al fine di poter acquisire tutte le informazioni utili per la migliore gestione delle competizioni (es. dati relativi alle studentesse e agli studenti partecipanti, dati relativi allo staff dell'evento).

I documenti di cui ai numeri 3 e 4 devono essere redatti con un medesimo *standard* di linea grafica.

Al termine delle operazioni, dovrà essere fornita una sintesi conclusiva.

## ART. 2 – GRUPPO DI LAVORO

1. Per l'espletamento del servizio è richiesto un gruppo di lavoro articolato in relazione alle attività di supporto descritte nell'articolo 1 del presente capitolato. Per tutto l'insieme delle azioni sopra indicate il gruppo di lavoro, fermo restando il contributo delle altre competenze ritenute necessarie a realizzarle, deve essere costituito, al minimo e a pena di esclusione, dalle seguenti professionalità:
  - 1) esperto *senior* con almeno 20 anni di esperienza in ideazione, progettazione e direzione nel campo del digitale, della tecnologia, dell'imprenditorialità digitale e altri mezzi di comunicazione e *marketing* a forte impatto sociale, per il quale è richiesto un impegno di almeno 144 giornate/uomo per l'intera durata del servizio;
  - 2) esperto *senior* con almeno 15 anni di esperienza nel settore della grafica e della comunicazione (*graphic and communication*), gestione dei mezzi di comunicazione e dei *media* per il quale è richiesto un impegno di almeno 220 giornate/uomo per l'intera durata del servizio;
  - 3) esperto *junior* in materia pianificazione e gestione e co-progettazione delle risorse umane (*human management*) di con almeno 2 anni di esperienza per il quale è richiesto un impegno di almeno 220 giornate/uomo per l'intera durata del servizio.
2. Il gruppo di lavoro deve assicurare un servizio permanente ed espletare l'incarico prevalentemente presso la sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Viale Trastevere, n. 76/a. Il gruppo deve essere dotato di autonoma strumentazione informatica per tutta la durata del servizio.
3. È richiesta l'indicazione delle qualifiche professionali, dei titoli di studio, delle esperienze professionali e dell'impegno annuo previsto di ciascun componente del gruppo di lavoro, nonché un *curriculum vitae* da presentarsi in sede di gara (all'interno della busta B di cui all'articolo 6 del disciplinare di gara) con le generalità oscurate secondo le modalità e la forma indicate nel

disciplinare di gara, salva la successiva necessaria indicazione delle generalità in caso di aggiudicazione della gara.

### ART. 3 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO

1. A tutti i componenti il gruppo di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana e un'ottima conoscenza della lingua inglese.
2. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, l'affidatario debba sostituire uno o più componenti il gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta all'Amministrazione aggiudicatrice, indicando i nominativi e i *curricula vitae* dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.
3. L'eventuale sostituzione di componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e *curricula vitae* di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla Amministrazione.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell'erogazione del servizio, motivando la richiesta. Il *curriculum vitae* del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire alla Amministrazione aggiudicatrice entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; l'Amministrazione aggiudicatrice entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del *curriculum vitae* accetta la sostituzione o invia motivato diniego. Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro possono avvenire esclusivamente previa autorizzazione della Amministrazione aggiudicatrice.
5. Al personale facente parte del gruppo di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

### ART. 4 – PIANO DI LAVORO

1. Il servizio deve essere erogato con la necessaria flessibilità operativa. Lo specifico adattamento di modalità, tempi e percentuali di presenza potranno essere concordate con la stessa Amministrazione.
2. L'aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di approvazione del contratto, deve tradurre, anche con eventuali miglioramenti richiesti dall'Amministrazione, l'offerta tecnica e un piano di lavoro generale che dovrà riportare in modo analitico la pianificazione dell'esecuzione del servizio in termini di:
  - contenuti delle attività, obiettivi e risultati attesi;
  - metodologie, tecniche e strumenti di lavoro da utilizzare;
  - tempistica di produzione e consegna degli *output* all'Amministrazione aggiudicatrice;
  - modalità di gestione e coordinamento del progetto comprensive della distribuzione delle attività tra i componenti del gruppo di lavoro, delle soluzioni logistiche ed organizzative, nonché delle forme e degli strumenti di interazione con l'Amministrazione appaltante e con i diversi soggetti coinvolti;

- calendario di massima di tutte le attività previste per l'intera durata del servizio e la pianificazione esecutiva delle attività nonché il numero minimo di interventi sul campo; su questa base saranno predisposti piani trimestrali di attività, concordati con l'Amministrazione.
3. L'Amministrazione aggiudicatrice, entro trenta giorni dalla consegna comunica l'approvazione del piano di lavoro o la richiesta di eventuali integrazioni.

#### ART.5 – DURATA DEL CONTRATTO

1. L'incarico avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di efficacia del contratto.
2. L'aggiudicatario, anche dopo la scadenza contrattuale, per un tempo massimo di quattro mesi, è tenuto, per il tempo necessario richiesto e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, a fornire integrazioni ai rapporti conclusivi presentati e/o a recepire osservazioni formulate da parte dell'Amministrazione.

#### ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo posto a base di gara è fissato in € 142.000,00, oltre I.V.A. come per legge, per l'espletamento del servizio, comprensivo di tutti gli oneri. Non sono ammesse offerte in aumento.
2. I concorrenti devono indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza, di cui agli art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, che non possono essere soggetti a ribasso d'asta. Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali oneri, relativi alla presente procedura.
3. Il servizio in questione è finanziato con le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno 2018, sul capitolo 2007 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 marzo 2018, n. 190.

#### ART. 7 – AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e di cui alle Linee guida n. 2 dell'Autorità nazionale anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità stessa con delibera n. 1005 del 21 settembre 2015 e secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara a cui si rinvia.

#### ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. La decorrenza degli effetti del contratto ha inizio dalla data di approvazione dello stesso ai sensi dell'articolo 32, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50 del 2016. In ogni caso, il soggetto partecipante resta impegnato all'eventuale aggiudicazione e obbligato alla stipula del contratto fin dal momento della presentazione dell'offerta.

3. Qualora sopraggiunga un evento imprevedibile o che renda dannosa la conclusione del contratto, o per esigenze di tutela dell'interesse pubblico, fino a quando non è stipulato il contratto medesimo, il dirigente responsabile, può motivatamente revocare il procedimento di aggiudicazione. Ogni altra disposizione è contenuta nel bando e nel disciplinare di gara.

#### **ART. 9 – GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. A garanzia degli impegni assunti, l'aggiudicatario, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, dovrà costituire – ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e con le modalità ivi stabilite - una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale stimato per l'intero periodo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, nelle ipotesi di ribasso superiore al 10 per cento.
2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità dell'articolo 103, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato con atto dell'Amministrazione a seguito di regolare verifica o collaudo, e sempre che non pendano controversie.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o collaudo, conformemente al disposto dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.

#### **ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI**

1. Considerata la durata limitata del servizio da aggiudicare, non è prevista la revisione del corrispettivo se non nel caso in cui l'Amministrazione attivi la ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.

#### **ART. 11 – TEMPISTICA**

1. Per ogni azione connessa al raggiungimento degli obiettivi, l'aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nell'offerta e nel successivo piano di lavoro con le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Amministrazione aggiudicatrice.

#### **ART. 12 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA**

1. L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione, sollevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Al personale impiegato dall'aggiudicatario è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

3. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario.

#### **ART. 13 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO**

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
2. L'aggiudicatario è tenuto a consegnare tali prodotti nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. Nel caso in cui fra i prodotti vi siano applicazioni informatiche, dovranno essere consegnati anche le sorgenti dei programmi.
3. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

#### **ART. 14 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

1. L'aggiudicatario, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari (ivi compresa l'autonoma strumentazione informatica e la linea telefonica necessaria per l'espletamento del servizio), mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dall'Amministrazione.
2. L'aggiudicatario avrà accesso ai locali ed alla documentazione dell'Amministrazione aggiudicatrice solo dietro autorizzazione della stessa.
3. I professionisti impiegati dall'aggiudicatario sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
4. Su istanza dell'Amministrazione aggiudicatrice, laddove i suddetti professionisti non usino il contegno ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'aggiudicatario dovrà



provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non gradite all'Amministrazione aggiudicatrice.

5. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
  - tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
  - tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
  - la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte e conformemente all'offerta tecnica;
  - le spese occorrenti per allontanare e sostituire i professionisti ritenuti inidonei dall'Amministrazione ai sensi del presente articolo;
  - l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

#### **ART. 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.
2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché, dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.
4. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi Regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

#### **ART. 16 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E COORDINATORE – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI**

1. Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario, indicherà un Coordinatore operativo che costituirà il referente per le comunicazioni inerenti il servizio.
2. Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'Amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.
4. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'aggiudicatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo, ferma restando la responsabilità del controllo della regolare esecuzione contrattuale in capo al direttore dell'esecuzione.

5. L'Amministrazione è deputata all'approvazione del piano di lavoro di cui all'articolo 6 del presente Capitolato, delle sue eventuali revisioni, della pianificazione periodica delle attività, nonché degli stati di avanzamento lavori periodici di cui all'articolo 21. Ciò avverrà mediante la costante verifica, validazione e approvazione, da parte dell'Amministrazione della qualità del servizio, dei semilavorati e dei prodotti finiti (*deliverable*), del rispetto dei tempi previsti nello svolgimento delle attività svolte. Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati al direttore responsabile del controllo della regolare esecuzione del contratto.

#### ART. 17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
4. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto. L'aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'aggiudicatario entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto, il seguente codice identificativo gare CIG: 7458489BD2 e i seguenti CUP (Codice Unico di Progetto): B81E18000320001.

#### ART. 18 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Si prevede di effettuare i pagamenti per ogni stato di avanzamento in relazione ad ognuno dei quali il l'Amministrazione erogherà l'importo da contratto, con le seguenti modalità, salvo diverse specificazioni contenute nel contratto:
  - a) acconto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale all'approvazione del piano di lavoro indicato nell'articolo 6 del presente Capitolato e dietro presentazione di polizza fideiussoria di pari importo;
  - b) erogazione dei compensi fino all'80 per cento del corrispettivo, con cadenza trimestrale, in rate posticipate e commisurate allo stato di avanzamento dei lavori, dietro presentazione delle

- relazioni trimestrali di attività, di regolare fattura e relativa certificazione di spesa da parte dell'impresa aggiudicataria e previo accertamento e verifica dell'attività svolta;
- c) erogazione del restante 10 per cento, a saldo dell'importo contrattuale, a presentazione della documentazione di chiusura del servizio in questione e a conclusione del periodo previsto per il servizio oggetto del presente bando, e a seguito della verifica definitiva o collaudo.
2. Ogni altra modalità viene definita in sede contrattuale. La liquidazione di ogni importo avviene, a presentazione di regolare fattura elettronica, validata dal responsabile nominato dall'Amministrazione, entro 30 giorni dal suo ricevimento.
  3. La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all'aggiudicatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate nelle fatture.

#### **ART. 19 – VERIFICHE INTERMEDIE – PENALE PER RITARDI**

1. L'Amministrazione comunica all'aggiudicatario il suo giudizio sull'operato svolto e sui tempi impiegati per le varie azioni e si riserva, altresì, durante tutto il corso di esecuzione del progetto, di indicare all'aggiudicatario eventuali modifiche ed integrazioni del progetto stesso. L'aggiudicatario è obbligato ad uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo, restando tutto compreso nell'importo globale aggiudicato.
2. Inoltre, qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni della Stazione appaltante. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di provvedere, l'Amministrazione potrà valutare l'applicazione delle penali ed eventualmente anche di provvedere con altra ditta, imputando i costi all'aggiudicatario stesso.
3. Ai sensi dell'articolo 113-bis del d.lgs. n. 50 del 2016, nel caso di ritardi rispetto alla tempistica stabilita nel piano di lavoro concordato con l'Amministrazione aggiudicatrice, non imputabili alla stessa Stazione appaltante, sarà applicata nei confronti dell'aggiudicatario una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3 ‰ dell'importo complessivo del presente affidamento fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta della Stazione appaltante, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione, salva in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

#### **ART. 20 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA**

1. Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione.
2. Il contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in applicazione dell'articolo 17 del presente Capitolato.
3. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
  1. sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
  2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
  3. violazione dell'obbligo di riservatezza;

4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
  5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
  6. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'aggiudicatario;
  7. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale.
4. La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione fornirà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.

#### **ART. 21 – SOSPENSIONE**

1. Ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'Amministrazione aggiudicatrice ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto, è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto con l'intervento dell'aggiudicatario.
2. La sospensione dell'esecuzione della prestazione può altresì essere disposta dal responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'articolo 107, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

#### **ART. 22 – RECESSO**

1. L'Amministrazione aggiudicatrice, può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dall'articolo 20 del presente Capitolato.

#### **ART. 23 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del d.lgs. n. 50 del 2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30 per cento dell'importo contrattuale.
3. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. L'aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché:
  - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
  - b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
  - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.
6. La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
7. È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### ART. 24 – AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLA PRESTAZIONE – VARIANTI

1. L'Amministrazione aggiudicatrice, si riserva la facoltà di richiedere, quando ne ricorrano i presupposti, l'eventuale aumento o diminuzione della prestazione, nei limiti del 20 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. L'Amministrazione, si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all'aggiudicatario variazioni al contratto ai sensi e nei limiti dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50 del 2016 nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale, secondo quanto disposto dall'articolo 106, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016.
3. In ogni caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'aggiudicatario maggiori oneri.

#### ART. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il

Foro competente è quello di Roma. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

#### ART. 26 – EFFICACIA

1. Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'aggiudicatario dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per la Stazione appaltante dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo.

#### ART. 27 – RINVIO

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel disciplinare di gara e nel bando di gara.
2. Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Simona Montesarchio*

